

DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER LO SCIoglimento DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI, ISTITUITO
CON LA L.R. 26 FEBBBRAIO 1974, N. 16".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 12 luglio 1991. Parere favorevole.

Relatore: Giuseppe MARTELLotta.

- Relazione.
- Testo d.d.l. Giunta regionale con a fronte testo proposto dalla Commissione.

Luglio, 1991.



Consiglio Regionale della Puglia

70124 Bari - Via Capruzzi, 204

5° Commissione consiliare

DISEGNO DI LEGGE

""NORME PER LO SCIoglimento DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI,
ISTITUITO CON LA L.R. 26 FEBBRAIO 1974,n.16 ""

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

Com'è noto, l'Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) è stato istituito dalla l.r. del 26 febbraio 1974,n.16, con i compiti di svolgere nel settore dei trasporti una funzione promozionale e di coordinamento; dare impulso alla costituzione di società o consorzi; ^{di} attivare una armatura pubblica di tutto il sistema dei trasporti nella regione.

Con l'entrata in vigore della legge n.142 del 1990 sono stati però ridisegnati i ruoli istituzionali in materia, individuando nelle province un nuovo soggetto importante.

Si impone pertanto la riconsiderazione dei presupposti fondativi dell'Erpt.

Rispetto alle diverse opzioni in campo, l'orientamento politico-programmatico oggi prevalso è quello della sua soppressione. Tale decisione, che trovava già nel Piano regionale di sviluppo (1982) il suo primo luogo, è stato oggi esplicitamente espressa già in sede di discussione delle dichiarazioni programmatiche della Giunta regionale in carica e, da ultimo, adottata con l'approvazione della mozione di questo Consiglio discussa nella seduta del maggio di quest'anno.



Consiglio Regionale della Puglia

70124 Bari - Via Caprucci, 204

.2.

La delibera G.r. n.2554 del 6.6.1991, anch'essa al nostro esame, con lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione, dà l'avvio agli adempimenti amministrativi per la soppressione dell'Ente prevista dall'art.5 della legge istitutiva. Con il presente provvedimento viene ora disciplinata la fase di passaggio tra l'Erpt e la Regione delle competenze e dei rapporti negoziali posti in essere dall'Erpt stesso nonchè disciplinato il trasferimento del personale e del patrimonio.

Sul d.d.l. in parola la 5° Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza. Nel merito del provvedimento, infatti, sono emerse differenze di valutazioni circa il contesto generale in cui la decisione di soppressione viene a porsi, con riferimento alla esigenza di una verifica complessiva e concatenata di tutto l'apparato strumentale di cui la Regione è dotata.

Le diverse valutazioni politiche e l'avvicendamento dei colleghi al momento della votazione dei singoli articoli hanno però avuto l'effetto di sortire un testo di Commissione in cui viene a mancare la disciplina dell'inquadramento del personale dell'Erpt e dei compiti, compenso e responsabilità del Commissario liquidatore. Infatti gli articoli 3 e 4 del testo della Giunta risultano soppressi. La Commissione affida all'iniziativa del questo Consiglio e particolarmente del Governo regionale l'individuazione degli opportuni modi per rimediare al vuoto normativo che si è venuto a determinare.

Ciò illustrato, invito il Consiglio ad esprimersi.

Bari, 19 luglio 1991

Giuseppe Martellotta

V O T O

Reg. provv. n. 33/V

Bari, 12 luglio 1991

d.d.l. "Norme per lo scioglimento dell'Ente regionale pugliese trasporti, istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16".

Seduta del 12 luglio 1991.

Presenti: Tedesco (Presidente), Di Giuseppe, Pizzicoli, Tatarella, Bruno, Carrozzo, Di Cagno, Fusillo, Martellotta.

p. la Giunta: Savino.

Funzionari: Casatello, Dalfino.

Segretario: Mona.

verablizzante: Mona.

LA 5^o COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il disegno di legge in epigrafe con il quale si disciplina lo scioglimento dell'Ente regionale pugliese trasporti;
- sentita la relazione dell'Assessore Savino;
- letto articolo per articolo il testo della G.R. ed espresso per ciascuno di essi il parere, come riportato nel testo a fronte allegato;
- ascoltate le dichiarazioni di voto che si riportano nei seguenti resoconti sommari:

Bruno: Voto contrario. Condivide in linea generale l'esigenza di sottoporre a verifica i principi fondativi e l'efficacia operativa e programmatica degli enti strumentali della Regione Puglia. Ciò in un contesto di globalità. La proposta di scioglimento dell'ERPT mostra una "settorialità" non giustificata ed un approccio consociativistico.

Tedesco: Voto contrario. Si riconosce nella dichiarazione del consigliere Bruno.

Martellotta: Voto favorevole. Condivide l'esigenza della verifica generale e ritiene lo scioglimento dell'ERPT come un primo atto di tale verifica. Impegna la G.R., tramite l'Assessore Savino, a proporre in Aula gli

articoli sostitutivi degli articoli 3 e 4 sui quali la Commissione ha espresso parere contrario. Ribadisce il principio di tutela dei diritti acquisiti da parte del personale.

Pizzicoli: Voto favorevole. Lo scioglimento dell'ERPT è un atto dovuto per il trasferimento alle Province delle competenze in materia di trasporto pubblico locale disposto dalla legge n. 142/90. Per gli altri enti strumentali della Regione il contesto politico e funzionale è diverso.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge come emendato nel testo a fronte.

Designa relatore in Aula il consigliere Martellotta.

Il parere è espresso con il seguente voto dei presenti:

Favorevole: Fusillo, Martellotta, Pizzicoli.

Contrario: Bruno, Tedesco.

Astenuto: N.N..

Il Segretario

(Ing. Giovanni Mona)



Il Presidente

(Dott. Alberto Tedesco)

6

TESTO GIUNTA REGIONALE

NORME PER LO SCIoglimento DELL'ENTE REGIONALE
PUGLIESE TRASPORTI, ISTITUITO CON LA L.R. 26
FEBBRAIO 1974, N°16

ART.1

1. In sintonia con le previsioni normative introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n.142, è disciolto l'Ente regionale pugliese trasporti e dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 26 febbraio 1974, n.16 sono esercitate dalla Regione.

2. La titolarità dei beni patrimoniali dell'E.R.P.T. è acquisita dalla stessa Regione, che subentra anche nei rapporti negoziali posti in essere dall'Ente stesso.

ART.2

1. Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentita la Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore che rimarrà in carica per la durata massima di due anni e che, entro un anno dal conferimento

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE

ART.1

(stesso testo)

(articolo approvato)

ART.2

(1° Comma - stesso testo)

TESTO GIUNTA REGIONALE

dell'incarico, provvederà ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono emanate direttive al commissario liquidatore circa i provvedimenti da adottare sulla sorte delle partecipazioni dell'E.R.P.T. a società e consorzi.

ART.3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'E.R.P.T. è trasferito alla Regione Puglia ed è inquadrato nel ruolo unico regionale nei livelli funzionali in atto attribuiti al personale regionale, tenendo conto delle posizioni economiche acquisite e mantenendo l'eventuale maggiore trattamento retributivo in godimento come assegno ad personam riassorbibile con qualsiasi aumento contrattuale.

TESTO PROPOSTA DALLA 5° COMMISSIONE

(2° Comma - emendamento sostitutivo)

2. Entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore la Giunta Regionale emana direttive allo stesso

(articolo approvato con emendamenti)

(articolo soppresso)

TESTO GIUNTA REGIONALE

ART.4

1. Al commissario liquidatore che, per i compiti rivenienti dalla presente legge, potrà avvalersi di personale dello stesso E.R.P.T. e/o della Regione Puglia, compete un compenso determinato dalla Giunta regionale.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice civile.

ART.5

1. Sono abrogate tutte le disposizioni della l.r. 26 febbraio 1974,n.16, incompatibili con la presente legge, e tutte le altre previsioni, anche regolamentari, collegate alla l.r. 26 febbraio 1974,n.16 che siano nella medesima condizione di incompatibilità.

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE

(articolo soppresso)

ART. 3

(stesso testo)

(articolo approvato)